

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

ATTO DEL GOVERNO n. 161

"Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra"

Roma, 5 luglio 2024

1. Premessa

Onorevole Presidente e Onorevoli Senatori,

desideriamo ringraziare Voi e tutti i Membri della 8^a Commissione del Senato della Repubblica per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici ad inviare il proprio contributo nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 161, in materia di *"Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra"*.

Il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), il cui operato è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico - AU S.p.A. e Servizi Fondo Bombie Metano S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale.

Il GSE svolge un ruolo primario nella gestione degli incentivi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e dei meccanismi di sostegno per la mobilità sostenibile mediante gli incentivi per i biocarburanti e il biometano, coerentemente agli indirizzi generali e alle priorità indicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardanti, in particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, la sicurezza energetica, la decarbonizzazione e la sostenibilità.

Nello specifico, il GSE supporta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Istituzioni di riferimento nella definizione e nell'aggiornamento delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all'elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il citato Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), cui è dedicato un approfondimento nelle pagine seguenti.

Il Gestore è impegnato, in particolare, nell'attuazione di alcune delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quali lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo [M2C2-I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agricoli [M2C1 – I2.2] e dei sistemi

agrivoltaici [M2C2 – I1.1], nonché la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3].

Il GSE ha progressivamente negli anni rafforzato il proprio ruolo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e dei cittadini, anche attraverso un’azione capillare sul territorio per promuovere il corretto utilizzo dei meccanismi di incentivazione gestiti, l’avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, il sostegno alle PA regionali e locali per l’implementazione degli strumenti di pianificazione in materia di energia e clima.

Il GSE ha, inoltre, potenziato il confronto attivo con il tessuto imprenditoriale ed il relativo mondo associativo per supportare le imprese nell’ottimizzazione dei servizi gestiti, nell’incremento della generazione elettrica da fonti rinnovabili, nel sostegno ai processi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, nell’efficientamento energetico e decarbonizzazione dei processi produttivi, nell’implementazione della mobilità sostenibile, nella sperimentazione di modelli di economia circolare e nella diffusione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile. Il supporto ai vari settori produttivi, compresi quelli ad alto tenore emissivo, concretizzatosi mediante la sottoscrizione di numerosi Accordi di Collaborazione e Protocolli d’Intesa, si sostanzia anche attraverso la definizione di appositi strumenti, quali ad esempio Linee Guida settoriali, per la valorizzazione delle *best practice* al fine di massimizzare i benefici derivanti dai meccanismi di sostegno alle FER e all’efficienza energetica, e proporre nuovi indicatori e misure comportamentali di sinergia fra i comparti industriali.

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali, in particolare ai clienti industriali energivori e ad alto consumo di gas, il GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34, ha avviato procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale da produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas - *cd. “Gas release”* – (art. 16) e la cessione a tre anni di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella propria disponibilità - *cd. “Electricity release”* - (art. 16bis).

Il GSE ha altresì svolto, ai sensi del DL 30 giugno 2022, n. 80, il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

Il GSE supporta, inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’attuazione del Piano Transizione 4.0, lo strumento del MIMIT per stimolare le aziende mettendo a disposizione la possibilità di compensare i crediti d’imposta. Gestisce altresì le domande delle imprese per accedere al Piano Transizione 5.0, la misura per la trasformazione digitale e la sostenibilità delle imprese italiane finanziato da fondi PNRR.

Il GSE ha, infine, un’esperienza pluriennale nell’ambito del sistema EU ETS, fornendo un supporto tecnico – specialistico al MASE, al MEF e al Comitato ETS, quale Autorità Nazionale

Competente per l'attuazione della Direttiva *Emission Trading* 2003/87/CE, così come riportato in dettaglio nelle pagine seguenti.

Ciò posto, con riferimento all'atto del Governo n. 161 oggetto della presente Memoria, il GSE prima ancora di formulare le proprie osservazioni nel merito della proposta legislativa, intende evidenziare alla Commissione gli ultimi aggiornamenti in ambito PNIEC in materia di misure e obiettivi sulle emissioni e gli assorbimenti di gas serra e descrivere sinteticamente il ruolo svolto dal medesimo GSE nell'attuazione della Direttiva Emission Trading, ciò al fine di consentire una più ampia analisi del contesto di riferimento.

2. Misure e obiettivi in materia di emissioni e assorbimenti di gas serra nell'aggiornamento del PNIEC

Lo scorso 1° luglio 2024 il MASE ha inviato alla Commissione europea la versione aggiornata del PNIEC, per la cui stesura il GSE ha svolto un ruolo di coordinamento operativo, nonché di supporto tecnico scientifico e redazionale. Il PNIEC 2024 conferma gli obiettivi indicati nella proposta preliminare del Piano di giugno 2023, superando in alcuni casi anche i target stabiliti a livello UE. Per fornire una base analitica al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima sono stati realizzati:

- uno scenario di riferimento, che descrive l'evoluzione del sistema energetico con politiche e misure correnti;
- uno scenario di policy, che considera gli effetti sia delle misure ad oggi già programmate che di quelle ancora in via di definizione nel percorso verso gli obiettivi strategici al 2030

La tabella seguente riporta i principali obiettivi stabiliti dall'Italia nel PNIEC 2024 per il 2030 su emissioni e assorbimenti di gas serra, fonti energetiche rinnovabili (FER) ed efficienza energetica.

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima al 2030 stabiliti nel PNIEC 2024

	unità di misura	Dato rilevato	PNIEC 2024: Scenario di policy ¹	Obiettivi FF55 REPowerEU
		2022	2030	2030
Emissioni e assorbimenti di gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	%	-45%	-66%	-62% ²
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori ESR	%	-20%	-40,6%	-43,7% ^{3,4}
Emissioni e assorbimenti di GHG da LULUCF	MtCO ₂ eq	-21,2	-28,4	-35,8 ³
Energie rinnovabili				
Quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia (criteri di calcolo RED 3)	%	19%	39,4%	38,7%
Quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti (criteri di calcolo RED 3)	%	8%	34%	29% ⁵
Quota di energia da FER nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffreddamento (calcolo RED 3)	%	21%	36%	29,6% ³ - 39,1%
Quota di energia da FER nei consumi finali del settore elettrico	%	37%	63%	non previsto
Quota di idrogeno da FER rispetto al totale dell'idrogeno usato nell'industria	%	0%	54%	42% ³

	unità di misura	Dato rilevato	PNIEC 2024: Scenario di policy ¹		Obiettivi FF55 REPowerEU
		2022	2030	2030	
Efficienza energetica					
Consumi di energia primaria	Mtep	140	123	111	
Consumi di energia finale	Mtep	112	102	93	
Risparmi annui cumulati nei consumi finali tramite regimi obbligatori di efficienza energetica	Mtep	3,8	73,4	73,4 ³	

1. scenario costruito considerando le misure previste a giugno 2024
2. vincolante solo per le emissioni complessive a livello di Unione europea
3. vincolante
4. vincolante non solo il 2030 ma tutto il percorso dal 2021 al 2030
5. vincolante per gli operatori economici

In merito alla riduzione dei gas ad effetto serra (GHG), l'Unione europea intende raggiungere un obiettivo di riduzione interna delle emissioni nette di GHG al 2030 di almeno il 55% rispetto al 1990, quota che include anche gli assorbimenti e le emissioni di gas a effetto serra del settore LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura). Le recenti revisioni normative incluse nel pacchetto *Fit for 55* prevedono per le emissioni soggette ad ETS una riduzione a livello collettivo europeo del -62% e per le emissioni soggette al regolamento ESR e del -40% rispetto all'anno 2005.

In Italia, le emissioni di gas a effetto serra da usi energetici rappresentano l'82% del totale nazionale pari, nel 2022, a circa 413 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente [Mt CO₂eq] (inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra, escluso le emissioni e gli assorbimenti del settore LULUCF). La restante quota di emissioni deriva da fonti non energetiche, essenzialmente connesse a processi industriali, gas fluorurati, agricoltura e rifiuti.

La tabella seguente fornisce un quadro sintetico del peso di ciascun settore in termini di emissioni di GHG (Mt CO₂eq) nel periodo 1990-2022.

Tabella 2 - Evoluzione delle emissioni per settore nel periodo 1990-2022 (Emissioni di GHG, Mt di CO₂eq)

	1990	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DA USI ENERGETICI, di cui:	426	488	430	360	356	351	346	336	300	332	338
Industrie energetiche	138	160	137	106	105	105	96	92	82	86	95
Industrie manifatturiere e costruzioni	92	92	70	56	54	53	54	50	46	55	55
Trasporti	102	128	116	107	106	102	105	106	87	103	110
Civile	79	96	96	82	83	83	84	81	79	82	73
Altro energia e fuggitive	15	12	10	9	8	8	8	7	7	6	6
DA ALTRE FONTI, di cui:	96	107	92	83	83	81	82	80	79	79	75
Processi industriali e f-gas	39	48	37	30	29	29	29	28	25	26	24
Agricoltura (allevamenti e coltivazioni)	38	35	33	32	34	33	33	32	34	33	31
Rifiuti	19	24	22	20	20	20	20	20	20	20	20
TOTALE	522	596	522	443	439	432	428	416	379	411	413

[Fonte: ISPRA]


A livello nazionale il PNIEC prevede che le emissioni soggette ad ETS si riducano da circa 248 MtCO₂eq nel 2005 a 84 MtCO₂eq al 2030. Ciò corrisponde ad una riduzione di circa il 66% rispetto all'anno 2005. La diminuzione prevista dal PNIEC 2024 per le emissioni soggette ad ETS al 2030 è, perciò, superiore, all'obiettivo europeo (-62%). È, tuttavia, utile ricordare che l'obiettivo inerente l'ETS è centralizzato a livello europeo; non è quindi stabilito un target nazionale vincolante.

In termini di riduzione delle emissioni ETS, molto efficaci si dimostreranno le misure volte all'incremento di rinnovabili nel mix di generazione elettrica e al *phase out* del carbone (un contributo sarà fornito anche dallo sviluppo di biometano, CCS e idrogeno).

Il Regolamento (UE) 2023/857, cosiddetto regolamento ESR, fissa un obiettivo vincolante per l'Italia molto ambizioso, prevedendo una riduzione entro il 2030 del 43,7% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 2005. Mediante le politiche predisposte nel Piano si prevede di conseguire una riduzione di tali emissioni da circa 343 MtCO₂eq nel 2005 a 204 MtCO₂eq al 2030 (circa il - 40,6% rispetto ai livelli del 2005). Gli sforzi per il raggiungimento del target PNIEC dovranno concentrarsi in particolare nei settori trasporti e civile, mediante politiche finalizzate a conseguire una maggior efficienza energetica nei comparti residenziale e terziario, nonché a ridurre la domanda di mobilità e a favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni, potenziandone anche la relativa infrastruttura.

In prospettiva, un ruolo di impulso alla decarbonizzazione dei settori civile e trasporti verrà proprio dalla direttiva ETS, che prevede, inter alia, l'istituzione del sistema ETS2 che disciplinerà anche questi settori: il meccanismo di *cap and trade* si affiancherà, a partire dal 2027, alle politiche e misure nazionali previste dal PNIEC per le emissioni ESR.

Figura 1 - Emissioni di gas serra ETS ed ESR (Mt CO₂eq), anni storici e scenario di policy



[Fonte: ISPRA]

Il GSE è, come noto, impegnato nella gestione di molte delle misure che contribuiscono alla riduzione dei GHG in Italia, come quelle riguardanti lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, termico e dei trasporti nonché la promozione dell'efficienza energetica. Tale impegno

continuerà in futuro anche in virtù dell'attuazione di molte delle misure previste nel PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi al 2030. Il GSE, inoltre, sta portando a termine lo sviluppo di una piattaforma on line di monitoraggio del PNIEC ai sensi dell'articolo 48 del Decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n.199. Tale piattaforma consentirà di mettere a disposizione di tutti informazioni aggiornate sul livello di raggiungimento dei diversi target e sull'efficacia delle politiche del Piano, nonché sulla realizzazione degli investimenti, sulla performance dei procedimenti autorizzativi, sull'evoluzione dei costi delle tecnologie e sulle ricadute economiche e occupazionali.

3. Il ruolo del GSE nell'attuazione della Direttiva Emission Trading

Il GSE svolge, ai sensi degli artt. 6 e 23 del decreto legislativo n. 47/2020, il ruolo di Responsabile del Collocamento (cd. *Auctioneer*) delle quote EUA e EUA-A per l'Italia.

Inoltre, dal 2008, il GSE è componente di diritto della Segreteria tecnica a supporto del Comitato ETS1 e dal 2024 vi siede unitamente a ENAC, ISPRA, SOGESID ed Ecocerved.

Il GSE fornisce, come stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 47/2020, supporto tecnico-specialistico al MASE per la gestione del meccanismo *opt-out*, nonché per l'attuazione delle previsioni della Direttiva ETS così come integrata e modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 con particolare riferimento a quanto previsto al Capitolo IV bis "Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'Edilizia e del Trasporto Stradale e Ulteriori Settori" (di seguito ETS2) nonché al *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM).

Da luglio 2016, inoltre, il GSE partecipa al *Joint Procurement Steering Committee*, comitato responsabile dei rapporti contrattuali con la piattaforma comune europea su cui si svolgono le aste nonché ai tavoli di lavoro a livello europeo per la predisposizione dei Regolamenti attuativi per il monitoraggio delle emissioni, il rilascio di quote a titolo gratuito e il collocamento delle quote di emissione.

I nuovi compiti affidati al GSE sono la naturale evoluzione dell'attività già in corso a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comitato ETS.

Il GSE è inserito tra i soggetti che possono svolgere ispezioni sugli impianti soggetti all'ETS1. Il GSE è pronto a mettere a disposizione le proprie competenze e a supportare il Comitato nella definizione del Programma Annuale. Le ispezioni saranno utili a determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e ai suoi regolamenti derivati e a garantire circa il corretto adempimento degli obblighi da parte dei gestori degli impianti soggetti interessati.

¹ nello specifico della Segreteria tecnica

Visti gli obblighi in termini di riduzione delle emissioni, il GSE può supportare i gestori degli impianti promuovendo i servizi e i meccanismi di incentivazione e contribuendo ad attuarne di nuovi, eventualmente finanziati attraverso i proventi delle aste. Con l'ultimo aggiornamento della direttiva, la Commissione, nel rivedere in maniera più puntuale le destinazioni d'uso dei proventi, sottolinea l'esigenza che gli Stati Membri utilizzino quanto generato dal collocamento delle quote sul mercato per agevolare il processo di transizione energetica.

Il GSE pertanto, in considerazione della propria mission nonché del ruolo svolto quale soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei principali strumenti di incentivazione nel settore dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e a supporto dell'attuazione del meccanismo dell'*emission trading*, è pronto a fornire la massima collaborazione a tutte le Istituzioni per il recepimento della Direttiva oggetto di discussione e per il rispetto dei target e degli impegni nazionali assunti in sede europea.

4. Osservazioni del GSE

Il GSE ha supportato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'impostazione dello schema di recepimento della Direttiva (UE) 2023/958 e, rispetto all'Atto di Governo n. 161 oggetto di discussione, intende porre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni, osservazioni, criticità ed eventuali proposte riportate di seguito in relazione a specifici articoli che si ritengono utili e funzionali ai lavori di questa Commissione.

➤ **Articolo 32 c.3.: *“Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno”***

Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come novellato dall'atto del Governo n. 161, recita *“Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2”*.

Attualmente la possibile esclusione di unità di riserva ed emergenza è disciplinata dal Decreto legislativo n. 47/2020 e dalle deliberazioni del Comitato ETS che definiscono e regolano il meccanismo dei Piccoli e Molto Piccoli Emettitori (c.d. opt-out) sia per il periodo 2021-2025, con deliberazione n. 119/2019 recante *“Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021-2030”* e deliberazione n. 23/2021 recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno*

2020, N. 47.”, sia per il periodo 2026-2030, con deliberazione n. 67/2019 recante “*Applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2026 - 2030*” e deliberazione n. 68/2024 recante “*modalità operative per la richiesta di esclusione dall’EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE*” del 30/5/2024. I gestori di impianti stazionari possono escludere singole unità di riserva e emergenza utilizzate nell’impianto.

La novella proposta sembrerebbe permettere l’esclusione solo di impianti nella loro interezza “*a esclusiva funzione di riserva ovvero di emergenza ai fini dell’esclusione*”. Per favorire la coerenza tra i provvedimenti citati del Comitato ETS, nonché favorire l’allineamento con la prassi in uso, si propone di eliminare la parola “*esclusivo*” dal citato comma 3 sopra riportato.

➤ **Articolo 31 c.7.: “*Stati di attività per i Piccoli Emittitori*”**

L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come novellato dall’atto del Governo n. 161, recita “[...] *Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali*”.

La formulazione consente una disciplina specifica per lo stato di attività (inattività/sospensione/cessazione) per gli impianti Piccoli Emittitori di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (i.e. impianti con emissioni inferiori alle 25mila tCO₂ eq. nel periodo di riferimento, in gergo impianti in opt out da EU ETS), come ad oggi applicato in Italia con deliberazione n. 67/2022 del Comitato recante “*Integrazioni e modifiche alla deliberazione 23/2021 recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47*” e, allo stesso tempo, impone il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti unionali (i.e. Reg. UE 331/2019). Si propone una formulazione tesa a permettere il mantenimento della disciplina in essere modificando il citato comma 7 come segue: “*Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti nel rispetto del limite massimo di interruzione di attività fissato dall’art. 26*”.

➤ **art. 32 c. 6: “*Stati di attività per i Molto Piccoli Emittitori*”**

Il proposto comma 6 dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come novellato dall’atto del Governo n. 161, recita “[...] *Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all’articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali*”. La formulazione consente una disciplina specifica per

lo stato di attività (inattività/sospensione/cessazione) per gli impianti Molto Piccoli Emettitori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (i.e. impianti con emissioni inferiori alle 2.500 tCO₂ eq. nel periodo di riferimento), come ad oggi applicato in Italia con deliberazione n. 67/2022 del Comitato recante *“Integrazioni e modifiche alla deliberazione 23/2021 recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47, e, allo stesso tempo, impone il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti unionali (i.e. Reg. UE 331/2019). Si propone una formulazione tesa a permettere il mantenimento dello *status quo* modificando il citato comma 6 come segue: “Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti nel rispetto del limite massimo di interruzione di attività fissato dall’art. 26”.*

➤ **Articolo 42 - septies. c. 3: “Rilascio autorizzazione ad emettere a soggetti regolamentati ETS2 che già svolgono l’attività di cui all’allegato 1 bis della direttiva 2003/87/CE”**

Il comma 3 dell’articolo 42 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come novellato dall’atto del Governo n. 161, recita *“Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all’articolo 42 -quinquies, comma 3, entro 90 giorni dal 2 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi 120 giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell’allegato 1 bis, provvederà a rilasciare, in seguito all’esito positivo dell’istruttoria, l’autorizzazione definitiva”.* In considerazione della fase di prima applicazione della norma e dei tempi limitati a disposizione dei soggetti regolamentati per trasmettere l’istanza, si propone di posticipare il termine per la trasmissione della richiesta di autorizzazione dal 2 settembre 2024 al 30 settembre 2024. Grazie alla modalità di rilascio in due step sarà comunque possibile per il Comitato ETS2 rilasciare l’autorizzazione preliminare entro il 30/12/2024.